

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2020

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2003

—————

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del disegno di legge si propone di costituire la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli» di Bari, sottoposta - come le altre 13 fondazioni esistenti attualmente in Italia - al regime tipico previsto dalla maggior parte delle disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1967, n. 800, nel decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e nel decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 derogano parzialmente alla disciplina generale sulle fondazioni lirico-sinfoniche prevista dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996, ed integrata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 345 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2001.

Infatti, la normativa generale prevede che il consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della partecipazione di soggetti privati alle medesime fondazioni, sia presieduto dal sindaco della città in cui ha sede la fondazione e sia composto da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da un membro designato dalla regione nel territorio nel quale ha sede la fondazione, e da due membri designati dallo stesso sindaco di cui sopra. Uno di questi ultimi due membri è destinato a decadere nel momento in cui - il termine previsto dalla normativa generale è il 31 luglio 2003 - dovrà entrare a far parte della Fondazione almeno un soggetto privato. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche può, secondo la citata normativa, raggiungere il numero di sette con l'entrata di ulteriori soci privati.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, diversamente dalla sopra citata normativa, anche la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dalla provincia di Bari che nel caso specifico è stata, con la regione Puglia ed il comune di Bari, tra i promotori delle iniziative per la risoluzione della vicenda Petruzzelli, nonché la diminuzione, da due ad uno rispetto alla citata normativa generale - dei membri designati dal Sindaco di Bari.

Conseguentemente è previsto, al comma 3, che non si verifichi la decadenza del componente del consiglio di amministrazione designato dal sindaco di Bari.

Il comma 4 dispone, altresì, una deroga fino al 31 dicembre 2005 del termine previsto (31 luglio 2003, come detto) per la partecipazione dei privati alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi del citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, in considerazione del poco tempo che avrebbe ancora a disposizione la neocostituita Fondazione Petruzzelli.

Il comma 5 prevede l'assegnazione alla fondazione di un contributo omnicomprensivo per l'anno 2003 e per i successivi tre anni.

Il comma 6 del disegno di legge, infine, dispone l'acquisizione da parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli dei diritti d'uso sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità di quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato tra le parti pubbliche e private interessate il 21 novembre 2002 a Roma, previo accordo con la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari, soggetti promotori dell'iniziativa.

L'articolo non presenta alcun onere finanziario.

Con l'articolo 2 si semplifica la procedura per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. In considerazione del fatto che la gestione operativa del servizio è affidata al Dipartimento dei vigili del fuoco, la modifica proposta è stata concordata con i competenti uffici del Ministero dell'interno.

L'articolo non presenta alcun onere finanziario.

Trattandosi di uno spostamento di fondi tra Ministeri, non viene predisposta la relazione tecnica, prevista dalla legge n. 468 del 1978, atteso che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli)

1. È costituita, con sede in Bari, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

- a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) un componente designato dalla regione Puglia;
- c) un componente designato dalla provincia di Bari;
- d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione

di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2003, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità del Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.

Art. 2.

*(Modifiche alla legge
23 febbraio 2001, n. 29)*

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa complessiva annua di 5.164,56 euro. Il predetto im-

porto, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato trimestralmente negli appositi capitoli di entrata del bilancio del Ministero dell'interno per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio».

